

Misura 3.3 - Porti, luoghi di sbarchi e ripari di pesca
(art. 39 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

Il FEP può finanziare:

- investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti;
- investimenti per la ristrutturazione dei luoghi di sbarco per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori;
- investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca;
- attrezzature portuali delle acque interne, luoghi di sbarco e ripari di pesca.

L'aiuto riguarda porti marittimi, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ai termini e alle condizioni stabiliti anche nell'articolo 17 del Regolamento Attuativo, riguardante il rispetto delle misure sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo, nonché attrezzature portuali delle acque interne.

Conformemente ai principi generali relativi alle misure di interesse comune stabiliti nell'articolo 36, i porti di pesca esistenti (pubblici o privati) possono fruire del contributo del FEP solo se gli investimenti effettuati soddisfano i **criteri** seguenti:

- interesse comune;
- ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- intesi a migliorare i servizi offerti.

La costruzione di porti di pesca è **esclusa** dal sostegno, mentre, al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può sostenere investimenti finalizzati alla **costruzione** o all'**ammodernamento di piccoli ripari di pesca**.

La misura è attivata dagli Organismi intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca;
Organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori;
Organismi pubblici/semipubblici;
Altri organismi designati a tale scopo.

Area interessata

Territorio regionale.

Criteri di ammissibilità

Gli interventi inerenti porti di pesca esistenti, pubblici o privati, o luoghi di sbarco esistenti devono:

- presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- essere localizzati nel territorio regionale di riferimento, ivi compreso il prospiciente ambito marino;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti;
- presentare un livello progettuale (almeno preliminare)

Criteri di selezione

- Numero di soggetti coinvolti.
- Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento.
- Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali.
- Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013.
- Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro.
- Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto.
- Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto.